

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
STATALE 9 VIA EMILIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMOLA BO VIA MELONI 2G

Numero REA: BO - 497532

Codice fiscale: 03166721203

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 1550	
	Raccolta n. 1255	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"COOPERATIVA SOCIALE STATALE 9 VIA EMILIA"	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Art. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel Comune di Imola (Bo), la Società Cooperativa	
	denominata "COOPERATIVA SOCIALE STATALE 9 VIA EMILIA" , in sigla	
	"Statale 9" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici	
	anche altrove.	
	Art. 2	
	DURATA	
	La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	Art. 3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le	
	disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e,	

	per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili,	
	le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge	
	3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive	
	modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle Cooperative Sociali, e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	SCOPO	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone	
	svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di	
	lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzata alla	
	qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla	
	valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano	
	in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche,	

	sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove	
	l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci	
	svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle	
	prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile	
	2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli	
	statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'art. 2514.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la	
	disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri	
	organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 5	

	OGGETTO	
	La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto:	
	A) Con specifico riferimento all'art.1 comma 1, lettera a della Legge 8	
	novembre 1991, n.381, l'organizzazione e la gestione delle seguenti attività,	
	svolte a favore di singoli e della collettività ed in particolare, la gestione di	
	progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di	
	giovani o di persone svantaggiate:	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale per gli associati e	
	non;	
	- la gestione di corsi di formazione, orientamento e qualificazione	
	professionale di persone disagiate o disabili per favorire il loro inserimento	
	nel mercato del lavoro;	
	- la gestione di corsi di formazione, orientamento e qualificazione	
	professionale per giovani e lavoratori di tutte le categorie in ambito	
	amministrativo, sindacale e per tematiche afferenti la sicurezza sul lavoro;	
	- la formazione professionale potrà essere finanziata da Enti, Stato,	
	Regione, Comunità Europea, con particolare riferimento ai soggetti	
	svantaggiati;	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla	
	precedente lettera A: con specifico riferimento all'art.1 comma 1, lettera a	
	della Legge 8 novembre 1991, n.381, la gestione d'impresa per	
	l'esecuzione di:	
	- servizio alle cooperative sociali o aziende in genere, di consulenza in	
	ambito organizzativo e sistemi di gestione certificati;	

	- servizio di gestione di un Centro Elaborazione Dati (CED);	
	- erogazione di servizi di consulenza in ambito di finanza aziendale.	
	- servizi divulgativi per la conoscenza e l'informazione sulle tematiche	
	energetiche e ambientali.	
	- servizi divulgativi per la conoscenza e l'informazione sulle modifiche	
	legislative inerenti l'operatività aziendale, con particolare riferimento al	
	settore cooperativo.	
	Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività che si riterranno opportune	
	per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre	
	1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.	
	La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della	
	solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e	
	delle loro famiglie.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo	
	una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la	

	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI LAVORATORI	
	Art. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	Possono essere, altresì, soci le persone svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della Legge 381/1991 che, a norma del secondo comma dell' art. 4 citato,	
	devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci	
	della cooperativa stessa.	
	Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a	

	prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, come consentivo dall'art.2 della Legge 381/1991.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.11, Legge	
	381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali	
	e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di	
	contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio o vi	
	abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata	
	dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa	
	deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Art. 7	
	AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di	
	nascita;	
	b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel	
	rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con	
	delibera assembleare;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa	

	e delle specifiche competenze possedute;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della	
	cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge	
	381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente	
	articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto	
	associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del	
	presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda.	
	L'ammissione a socio lavoratore avrà effetto dal momento in cui il soggetto	
	proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda,	
	deliberato dall'organismo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno	
	all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il l'organo amministrativo	
	dovrà entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli	

	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organismo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono	
	sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo	
	Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote	
	sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere	
	motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la	

clausola arbitrale di cui al successivo art. 37 del presente statuto.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dal organo amministrativo.

I soci lavoratori sono obbligati:

1) al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché, alla quantità delle prestazioni di

	lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente,	
	nonché, di prestare lavoro a favore di terze esercenti imprese concorrenti.	
	Il organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della	
	tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	Art. 10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione	
	o per causa di morte.	
	Art. 11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo	
	quanto disposto dall'artt. 12 punto 4, lett. a. punto 5	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data	
	dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo	
	amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del	
	rapporto sociale.	
	Art. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'organismo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente art. 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	

	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente	
	assunzione presso diverso datore di lavoro	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del	
	socio lavoratore	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della	
	cooperativa;	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici	
	previsti dalla legge;	
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota	
	sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa;	

	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente	
	diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'organo amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in	
	caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'organismo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre	
	opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Art. 13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in	
	merito a provvedimenti adottati dall'organismo amministrativo su tali	
	materie saranno demandate alla decisione del Tribunale di Bologna.	
	Art. 14	

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE		
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della	
	quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente	
	attribuite, per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 20	
	del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al	
	precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito	
	entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi	
	eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	Art. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al	
	rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente	
	attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti	
	chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	

Art. 16		
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI		
I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto		
dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni		
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo		
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.		
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto		
saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva		
legale.		
Art. 17		
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI		
LAVORATORI		
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da		
apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto		
della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di		
lavoro instaurato con i medesimi.		
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il		
regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai		
minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della		
quantità e qualità del lavoro prestato.		
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,		
il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e		
quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi		
collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni		
analoghe.		

	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione	
	in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio lavoratore.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed	
	economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 18	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote nominative ciascuna dal valore nominale non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al	
	successivo articolo 20;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	d) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	

	e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritte ed	
	eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci	
	lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'artt. 2346,	
	comma 1, del Codice Civile.	
	Art. 19	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni	
	caso, la disposizione di cui all'artt.111-septies disp. att. e trans..	
	Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione, nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in	
	conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci. Le indicazioni di cui agli articoli 2545 e 2528 del codice devono essere	

	riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la	
	relazione sulla gestione.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la	
	cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio	
	sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse	
	eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centottanta) giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero delle	
	quote sociali sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione	
	gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica	
	dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato	
	dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve	
	avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	

	mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel	
	corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento	
	contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi	
	dell'artt.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 20	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ritorno, nei limiti	
	e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci	
	lavoratori, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria, in misura comunque non	
	inferiore al 30% (trenta per cento).	

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni	
obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità	
degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
TITOLO V	
GOVERNO DELLA SOCIETÀ	
Art. 21	
ORGANI SOCIALI	
Sono organi della società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) l'Organo Amministrativo;	
c) l'Organo di controllo, se nominato.	
SEZIONE I – DECISIONE DEI SOCI	
Art. 22	
DECISIONI DEI SOCI	
Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai	
sensi dell'artt. 2479-bis del Codice Civile.	
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie	
nonché sulle altre materie previste dalla legge:	
1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi	
dei precedenti articoli 19 e 20 del presente Statuto;	
2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di	
durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del	
successivo artt. 27 del presente Statuto, ovvero di un Amministratore Unico;	

	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la	
	loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno,	
	dell'Organo di controllo di cui artt. 2477 del Codice Civile, determinandone i	
	compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca	
	dell'Organo di controllo;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di	
	un Revisore legale, secondo quanto previsto nel successivo artt. 34 del	
	presente Statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata	
	dell'incarico;	
	6) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'artt. 2521 C.C;	
	7) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli	
	amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in	
	occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente Statuto.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si	
	riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla	
	sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia	
	espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione	
	delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla	
	competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli	

	articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di	
	sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni	
	normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	E' riservata altresì all'assemblea straordinaria la decisione di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.	
	Art. 23	
	DIRITTO AL VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di	
	partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di	
	voto previste a norma del presente Statuto.	
	Art. 24	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza	
	(nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro ore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con	
	mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e quando l'organo	

	amministrativo e di controllo, sono presenti o informati della riunione e può	
	deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Se l'organo amministrativo e di controllo non sono presenti	
	in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi	
	amministrativo e di controllo; in tali ipotesi dovrà essere data tempestiva	
	comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta meglio a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	L'assemblea ordinaria a luogo almeno una volta all'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto	
	previsto nel precedente articolo 19 per l'approvazione del bilancio	
	d'esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano	
	almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere	

	luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega	
	scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio.	
	Se l'organo amministrativo e di controllo o il revisore, se nominati, non sono	
	presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la	
	cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai	
	lavori dell'assemblea senza diritto di voto. L'impugnazione delle	
	deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno	
	consentito.	
	Art. 25	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono o siano rappresentati la	
	metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci	

	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria , così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo svolgimento e la liquidazione della società, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà	
	validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento di	
	dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte	
	integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	Art.26	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o	
	dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	intervenuti; il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali	
	accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei	
	casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio.	

SEZIONE II AMMINISTRATORI

Art. 27

AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più amministratori.

L'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria o straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella sezione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile i criteri gestiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 28

	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è	
	amministrata da un organo amministrativo che si compone da 3 (tre) a 5	
	(cinque) consiglieri.	
	L'organo amministrativo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	L'organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché	
	in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o se	
	nominati, i sindaci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vice Presidente o consigliere presente più anziano in età.	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, fax o	
	posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se	
	nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal organo di amministrativo con il voto determinante	
	di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le	
	cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90	

	(novanta) giorni dagli amministratori e, ove nominato dal Collegio Sindacale	
	o dal Revisore.	
	In casi di nomina di Amministratore Unico, al medesimo si applicano le	
	norme previste nel presente Statuto per il organo di amministrativo, in	
	quanto compatibili.	
	Art. 29	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione	
	l'organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia	
	sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci	
	lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione	
	dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 30	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del organo di amministrativo o all'Amministratore Unico	
	spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti	
	rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente o l'Amministratore Unico sono	
	perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del organo di amministrativo, o	
	l'Amministratore Unico, possono delegare parte dei proprio poteri	
	rappresentativi ad un altro amministratore, con speciale procura a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO	
	E REVISIONE LAGALE	
	DEI CONTI	
	Art. 31	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Codice Civile,	
	possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone	
	poteri e competenze.	
	Art. 32	
	DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.	
	Art. 33	
	COMPETENZA E RIUNIONI	

	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare la	
	revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia	
	diversamente disposto.	
	L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'organo	
	amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,	
	l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al	
	Presidente dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità	
	e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	L'Organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'artt.	
	2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio	
	mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la	
	condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione	
	e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.	
	Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	Art. 34	

	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato	
	dall'assemblea dell'artt. 2477 del codice civile.	
	L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per	
	l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale	
	corrispettivo durante l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato	
	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto.	
	Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre	
	funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n.39 e successive disposizioni di attuazione.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	

	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente	
	dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o	
	deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze	
	previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso	
	di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la	
	rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei	
	liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di	
	rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per	
	la liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazione riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di	
	recedere.	
	Art. 36	

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt.38 e ss del D.lgs. 5 del 2003.

Ogni controversia che per legge può essere oggetto di arbitrato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti

36 di 37

[illegible]